2024/1323

17.5.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1323 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2024

recante modifica del regolamento (UE) 2023/2820 che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da calamità naturali in Grecia e Slovenia, per quanto riguarda l'ammissibilità dei pagamenti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 221, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2820 della Commissione ([2]) prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da calamità naturali in Grecia e Slovenia

(2) Al fine di garantire che i beneficiari possano ottenere rapidamente il sostegno finanziario di emergenza, l'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2820 stabilisce l'ultima data possibile per i pagamenti per le misure a norma di tale regolamento di esecuzione, fissata al 31 maggio 2024.

(3) Poiché non sono ammessi pagamenti dopo il 31 maggio 2024, è opportuno che si applichi l'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]), in modo che i pagamenti versati dopo tale ultima data possibile di esecuzione siano considerati inammissibili al finanziamento dell'Unione. Di conseguenza, l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/127 ([4]) della Commissione, che prevede una riduzione proporzionale dei pagamenti mensili versati dopo la scadenza del termine, non dovrebbe essere applicabile.

(4) Pertanto, al fine di chiarire l'ammissibilità dei pagamenti, è opportuno modificare di conseguenza l'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2820.

(5) Considerata la necessità di intervenire immediatamente e di chiarire l'ammissibilità dei pagamenti con largo anticipo rispetto al termine del 31 maggio 2024, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(6) La misura prevista nel presente regolamento è conforme al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

([1]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2820 della Commissione, del 15 dicembre 2023, che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da calamità naturali in Grecia e Slovenia (GU L, 2023/2820, 18.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2820/oj).

([3]) Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj).

([4]) Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 95, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/127/oj).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2820, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le spese sostenute da Grecia e Slovenia di cui al paragrafo 1 in relazione ai pagamenti per le misure di cui al paragrafo 2 sono ammissibili all'aiuto dell'Unione solo se tali pagamenti sono effettuati entro il 31 maggio 2024.

A tali spese si applica l'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

_____

(*) Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj).».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN